

STATUTO

della Società "**ABBANOVA S.p.A.**"

costituita ai sensi dell'art.113, comma 5, lettera C) del

D.Lgs. n. 267/2000

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata "ABBANOVA S.p.A."
2. La società è a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett.c) del D.Lgs. 267/2000

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede legale in Nuoro
2. La società potrà, con deliberazione del C.d.A, istituire sedi secondarie, filiali e uffici di corrispondenza sempre nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna e trasferire la sede sociale all'interno dello stesso Comune.

Articolo 3

Oggetto Sociale

1. La società ha per oggetto:
 - la gestione, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera C) del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, del servizio idrico integrato esclusivamente nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) unico della Sardegna e sulla base di convenzioni aventi contenuti stabiliti preventivamente dall'Autorità d'Ambito.

Pertanto, la società potrà svolgere le attività di:

a) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma;

b) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche e trasporto di esse ai fini del loro trattamento e smaltimento;

c) gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;

d) gestione di reti idriche, di infrastrutture funzionali al ciclo dell'acqua, invasi artificiali e dighe;

e) studio e supporto tecnico di pianificazione, programmazione e progettazione finalizzate alla tutela ambientale, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio idrico;

f) e tutte le attività comunque connesse e derivate rispetto a quelle di cui alle superiori lettere.

La società potrà essere incaricata di realizzare i lavori connessi alla gestione delle reti idriche, avvalendosi delle modalità prescritte dall'articolo 113, comma 5 *ter* del D.Lgs. n.267/00.

Rientra nell'oggetto sociale qualsiasi attività tesa a formare, qualificare o riqualificare il personale a qualunque titolo coinvolto nella gestione del servizio idrico integrato.

La società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari, funzionali o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale:

così, in breve, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali.

La società potrà realizzare o gestire talune attività di cui all'oggetto sociale anche tramite società interamente controllate, purché intervenga il consenso dell'A.T.O. in conformità alla convenzione di affidamento del servizio e previa deliberazione dell'assemblea ordinaria, fermo restando che l'indirizzo e la vigilanza ai fini propri del controllo analogo esercitabile nei confronti della società si deve intendere esteso anche alle suddette controllate.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà, inoltre, non nei confronti del pubblico né in via prevalente e con esclusione dell'attività di cui alle leggi nn. 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91 e dei decreti legislativi n. 385/93 e n.415/96 e successive modifiche ed integrazioni, compiere operazioni finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal decreto legge 143/91, convertito nella suindicata legge n. 197/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al sud-

detto limite di fatturato sarà consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 4

Durata

1. La durata della società è stabilita sino al 31/12/2100 (trentuno dicembre duemilacent).

Articolo 5

Domicilio

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6

Capitale Sociale e Azioni

1. Il capitale sociale è di euro 271.275.415,00 (duecentosettantuno milioni duecentosettantacinquemila quattrocentoquindici virgola zero zero) ed è diviso in numero 271.275.415 (duecentosettantuno milioni duecentosettantacinquemila quattrocentoquindici) di azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett.c) del D.Lgs. n. 267/00, la quota del capitale pubblico non potrà, in ogni ca-

so, essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.

3. A presidio del capitale sociale viene costituita una riserva indisponibile dell'entità di euro 32.500.000,00 (trentadue milioni e cinquecentomila).

4. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. La società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

5. Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

6. I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'organo amministrativo nel rispetto della normativa vigente. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto determinato dalla B.C.E. maggiorato di 2 punti, fermo restando il disposto dell'art. 2344 c. civ.

7. Peraltro, in coerenza alla partecipazione totalitaria pubblica del capitale sociale, ove gli altri soci non manifestino la volontà di acquistare le azioni del socio inadempiente, quest'ultimo sarà senz'altro dichiarato decaduto ai sensi

dell'art. 2344 c.civ., con applicazione integrale delle residue prescrizioni dell'articolo suddetto.

8. Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i limiti previsti dalla delibera dell'assemblea dei soci in data 22 luglio 2008 e 1° luglio 2010, e precisamente:

1) un primo aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione dei soci, per un valore nominale di Euro 3.184.334,00 (tre milioni centoottantaquattromila trecentotrentaquattro virgola zero zero) da eseguire, in una o più volte, stabilendo nel ventotto febbraio duemilaundici il termine entro il quale può essere sottoscritto e versato l'aumento di capitale sociale, riservato ai comuni non soci, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° dicembre 2009;

2) un secondo aumento, da offrire in opzione ai comuni soci, da realizzare successivamente al primo, in una o più volte entro il 22 luglio 2013, stabilendo che l'ammontare complessivo dell'aumento sarà comprensivo, oltre che dell'importo di Euro 7.683.396,00 (sette milioni seicentoottantatremila trecentonovantasei virgola zero zero), anche dell'importo non sottoscritto dai comuni non soci in occasione dell'aumento deliberato in esecuzione della prima delega.

9. Nel rispetto delle disposizioni di legge il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli inerenti alle azioni ordinarie ai

sensi dell'art. 2348 c.civ..

Articolo 7

Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari, mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria.

2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 26) del presente statuto.

Articolo 8

Finanziamenti

1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9

Proprietà pubblica delle azioni e limiti al trasferimento

1. Il capitale sociale deve essere totalmente pubblico e può essere sottoscritto soltanto dai Comuni dell'unico A.T.O. della Sardegna e temporaneamente, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 53/22 del 23.12.2004, dalla Regione Autonoma della Sardegna quale avente causa dell'ESAF s.p.a.

Il trasferimento delle azioni è consentito esclusivamente a favore degli stessi Comuni, fatto salvo il diritto di prelazione spettante a ciascun socio in caso di alienazione a tito-

lo oneroso.

A tal fine il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione alla società in persona del suo legale rappresentante con mezzi che offrano la sicurezza legale dell'avvenuto ricevimento, precisando il corrispettivo, le modalità dell'alienazione e il cessionario.

La società, ricevuta la suddetta comunicazione del socio, ne da notizia agli altri soci con mezzi che assicurino la sicurezza legale dell'intervenuta comunicazione entro 30 (trenta) giorni.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato a parità di condizioni dagli altri soci nel termine di 30 (trenta) giorni prorogabili, a richiesta del socio che intende acquistare, di ulteriori 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data della comunicazione alla società della volontà di acquistare le azioni, sempre con i mezzi indicati più sopra.

Ove più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le azioni vengono ripartite tra i richiedenti in proporzione all'ammontare delle azioni da ciascuno di essi possedute.

La società comunica al cedente ed al cessionario o cessionari, entro 15 (quindici) giorni, i risultati della procedura di cui sopra, così che possa avere luogo il trasferimento delle azioni.

Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli

altri soci, i quali hanno diritto di riscattare le azioni dall'acquirente entro 60 (sessanta) giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento. In difetto di riscatto da parte dei soci le azioni devono essere riscattate dalla società.

2. La società è tenuta a dare informazione ai soci dei mutamenti del ceto sociale entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci dei mutamenti suddetti con mezzi che offrano la sicurezza legale dell'intervenuta comunicazione.

3. E' fatto divieto di costituire sulle azioni diritti reali o personali di godimento e di garanzia a qualsiasi titolo, a favore di terzi non soci, data la natura tassativamente pubblica del ceto sociale.

Il suddetto divieto trova applicazione anche con riferimento ai diritti di opzione. Questi ultimi non possono essere trasferiti a terzi estranei al ceto sociale.

Articolo 10

Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a)- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b)- la trasformazione della società;

c)- la revoca dello stato di liquidazione;

d)- la modifica dei criteri di determinazione del valore

dell'azione in caso di recesso;

e)- le modificazioni dello statuto concernenti diritti di voto o di partecipazione.

f)- la modifica di una delle cause di recesso previste dal presente statuto;

g)- le altre ipotesi previste dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione alla società in persona del suo legale rappresentante mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non

possono essere cedute.

Dell'esercizio del diritto di recedere deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso sulla base degli elementi dell'attivo e del passivo iscritti in bilancio, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive, senza dare luogo ad alcuna rettifica.

Il valore di liquidazione è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e, del Revisore Contabile.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. A tal fine un prospetto di valutazione deve essere depositato presso la sede della società a cura del Consiglio di Amministrazione e ciascun socio ha diritto di prenderne visione e ottenerne copia.

L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle im-

prese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoprate.

In caso di mancato acquisto delle azioni da parte dei soci, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.civ., secondo le prescrizioni dell'art. 2437 *quater*, comma 5 c.civ..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare le opportune operazioni sul capitale sociale o lo scioglimento della società.

Articolo 11

Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 *bis*, comma 2 c.civ., di essere a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5° lett.c) del D.Lgs.

n. 267/00.

2. L'attività della società dovrà essere svolta in conformità agli indirizzi ed alle prescrizioni stabiliti ed esercitabili sulla base della convenzione di affidamento del servizio, del primo atto aggiuntivo e dei successivi per le finalità dell'esercizio del controllo analogo da parte dell'A.T.O.. In particolare, per ciò che attiene l'attività di realizzazione degli interventi, si fa esplicito rinvio all'art.18 della convenzione di affidamento che prevede, tra l'altro, l'approvazione preliminare da parte dell'ATO dei programmi operativi.

3. Sempre per la finalità dell'esercizio del controllo analogo, l'A.T.O. avrà accesso agli atti della società e dovrà ottenere le informazioni previste nella convenzione di affidamento che siano funzionali all'esercizio del controllo suddetto.

4. Le modifiche statutarie dovranno essere conformi alle previsioni contenute nell'art. 113 comma 5° lett. c) D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 12

Organi Sociali

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

2. Il controllo contabile della società è disciplinato

dall'art. 35 del presente statuto.

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale ferma l'applicazione dell'art. 2400, 2° comma c.civ. e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e. la deliberazione relativa all'approvazione del piano industriale di cui al successivo art. 27.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri

dei liquidatori;

c. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 7) del presente statuto;

d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla speciale natura della società ed all'attività costituente l'oggetto sociale.

2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale.

4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie iscritte all'ordine del giorno;

- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge.

5. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato sui quotidiani "l'Unione Sarda" e "La Nuova Sardegna" almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea. In alternativa, l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con posta elettronica certificata o con altro mezzo equivalente che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Articolo 16

Assemblee di seconda convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

3. L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 19

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

2. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresen-

tino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) del capitale sociale per le delibere aventi ad oggetto:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. l'emissione di azioni privilegiate.

3. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 20

Norme per il computo dei quorum

1. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono

computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

2. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Articolo 21

Rinvio dell'assemblea

1. I soci intervenuti che rappresentano 1/3 (un terzo) del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 22

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

1. I soci hanno il diritto di intervenire all'assemblea e di esercitare il diritto di voto qualora siano iscritti nel libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

2. Ai sensi dell'art. 2370, terzo comma c.civ., gli amministratori in seguito alla richiesta formulata da chi abbia acquistato azioni nei modi di legge, sono tenuti ad iscrivere il richiedente nel libro soci, previo esame del documento attestante l'acquisto delle azioni.

3. I soci che non possono esercitare il diritto di voto, ai sensi dell'art. 2344, ultimo comma c.civ., hanno comunque il diritto di intervento.

Articolo 23

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

1. Fermi i divieti di cui all'art. 2372 c.civ., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente o soggetto collettivo, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea, ovvero può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

4. La stessa persona non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

6. Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 24

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Consigliere di amministrazione all'uopo designato dal C.d.A. o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5. L'assemblea ordinaria potrà deliberare, su proposta del Presidente, l'adozione di un Regolamento che disciplini i lavori assembleari.

6. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

7. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità ed i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

8. I verbali delle assemblee che trattano dell'andamento economico finanziario e gestionale della società nonché quelli relativi alla programmazione annuale e pluriennale ed alla verifica di obiettivi raggiunti dovranno essere trasmessi, senza indugio, dall'organo amministrativo all'Autorità d'Ambito ai fini dell'esercizio del controllo analogo ai sensi dell'art. 11, comma 3 del presente statuto.

Articolo 25

Modalità di voto

1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 26

Assemblee speciali

1. Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti.

3. L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti della categoria;

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;

e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

4. La convocazione del rappresentante comune dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

5. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

6. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni non può partecipare all'assemblea speciale.

7. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare

all'assemblea speciale.

8. Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.civ.

9. Agli aventi diritto spetta, altresì, il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

10. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.civ.

11. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 27

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Gli amministratori, salvo quanto previsto dal successivo art. 30, comma 5, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa così da assicurare loro la conoscenza dei fatti aziendali al fine del loro agire in modo informato ai sensi dell'art. 2381, ultimo comma, c.civ.

3. L'organo amministrativo è tenuto:

a) a predisporre il piano industriale e gli altri eventuali documenti di natura programmatica da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria della società;

b) a predisporre, con periodicità semestrale, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale e negli altri documenti di natura programmatica.

I rapporti di cui alla superiore lett. b) dovranno essere depositati nella sede sociale; ciascun socio dovrà esserne informato e potrà ottenerne copia.

c) Per le finalità del controllo analogo, i documenti di cui alle superiori lettere a) e b) dovranno essere consegnati all'A.T.O. ai sensi dell'art. 11, comma 3 del presente statuto.

Articolo 28

Organo Amministrativo

1. La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea ordinaria.

2. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea ordinaria può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, osservati i criteri richiamati dall'art. 11, terzo comma del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3. L'assemblea procede alla nomina del Presidente. La nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione avrà luogo secondo le modalità che seguono.

4. Ogni azione attribuisce il diritto di esprimere il voto per un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza dei

componenti del Consiglio di Amministrazione. Risulteranno eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. Le modalità di nomina di cui sopra non troveranno applicazione ove l'assemblea deliberi all'unanimità di non ricorrervi.

6. Il Presidente e gli Amministratori devono essere in possesso di una specifica competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso Aziende pubbliche o private o presso Enti.

I soci nella scelta degli Amministratori delle società partecipate assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computarsi sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Nel caso in cui la società abbia un organo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 (principi di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate).

7. Il C.d.A. può nominare un Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

8. Negli articoli che precedono o che seguono, il termine Amministratori indica tanto l'ipotesi di componente del Consi-

glio di Amministrazione, quanto l'ipotesi di Amministratore Unico.

Articolo 29

Durata in carica e sostituzione degli amministratori

1. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per le deliberazioni sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo) e, per quanto possibile, nel rispetto del rispetto dell'equilibrio di genere.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

3. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

4. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere

nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 30

Presidente del Consiglio di Amministrazione ed organi delegati

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

4. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

5. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto c.civ.

6. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, dandone informazione al Consiglio stes-

so ed al Collegio Sindacale.

7. Gli organi delegati sono altresì tenuti a riferire al C.d.A. ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione stessa, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo per le loro dimensioni o per le loro particolarità.

8. I rapporti di cui ai precedenti punti 7 e 8, dovranno essere formati e consegnati con periodicità di 90 (novanta) giorni ai sensi dell'art. 2381 c.civ.

9. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone i poteri.

Articolo 31

Compensi agli amministratori

1. All'Amministratore Unico, al Presidente ed agli altri amministratori viene corrisposto, per le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio, un compenso stabilito dall'assemblea ordinaria.

2. La remunerazione degli amministratori ai quali vengono conferite deleghe è stabilita dal C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti determinati dall'assemblea e dalle norme di legge in materia.

3. L'assemblea può stabilire un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

4. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di ri-

sultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E', altresì, vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 32

Delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione che ne abbia fatto richiesta scritta.

2. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica.

3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

8. Alle adunanze consiliari può partecipare il direttore generale della società.

Articolo 33

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento od assenza, al VicePresidente, ove venga nominato.

2. La rappresentanza della società spetta altresì al consigliere delegato, nei limiti delle attribuzioni oggetto di delega.

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione

con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 34

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di trasmettere all'Autorità d'Ambito almeno ogni sei mesi una relazione sintetica in ordine all'attività svolta ai sensi dell'art. 2403 c.civ. ai fini del superiore art. 11 del presente statuto.

2. L'assemblea, in conformità alle previsioni del comma seguente elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nomina il Presidente e determina il compenso.

3. Per la nomina dei sindaci ogni azione ha diritto di esprimere il voto per due componenti effettivi soltanto e per un supplente. Risulteranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti ed in caso di parità il componente più anziano di età. L'assemblea delibera la nomina del presidente tra i sindaci eletti..

4. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.civ..

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza

del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

5. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Articolo 35

Il Revisore Contabile

1. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro tenuto presso la sede sociale.

3. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. Il Revisore Contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c.

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

5. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 36

Diritto di informazione dei soci

1. Gli Enti Locali soci possono ottenere informazioni sugli atti sociali.

In particolare, i soci hanno diritto, mediante richiesta scritta del proprio legale rappresentante, di esaminare gli atti generali di coordinamento e di indirizzo assunti dalla società; possono altresì chiedere ulteriori informazioni in merito alla gestione di servizi pubblici affidati alla società.

Articolo 37

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è redatto ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e, ferma restando la consistenza della riserva statutaria di cui all'art. 6 del presente statuto verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 38

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo lega-

le, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.civ.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 quater c.civ.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 39

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere decisa da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del

Tribunale ove ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale dovrà decidere in via rituale, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

4. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

6. Si applica il disposto dell'articolo 19, comma 3 del presente statuto.

Articolo 40

Clausola transitoria

1. In considerazione della temporaneità della partecipazione alla società della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il trasferimento delle azioni dalla Regione ai Comuni è esonerato dalla applicazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 9 in materia di diritto di prelazione ed avrà luogo in conformità alla deliberazio-

ne della Giunta regionale n. 53/22 del 23.12.2004.